



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA

INDICE

Art. 1 - Principi generali

Art. 2 – Soggetti aventi diritto al buono pasto

Art. 3 - Condizioni per la maturazione del buono pasto

Art. 4 – Personale di Elevata Qualificazione e Segretario Comunale

Art. 5 - Erogazione del buono pasto

Art. 6 - Valore nominale

Art. 7 - Furto smarrimento e deterioramento

Art. 8 - Disposizioni finali

Art. 1 Principi generali

Con il presente Regolamento il Comune di Fiesole intende disciplinare le modalità di erogazione del servizio sostitutivo della mensa in favore dei dipendenti così come disciplinato dai CCNL del personale degli Enti Locali.

Il Comune di Fiesole, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali ed alle proprie risorse, assicura al proprio personale avente diritto, in base a quanto regolato dalla presente disciplina, il servizio mensa che viene erogato nella forma sostitutiva del buono pasto elettronico.

I buoni pasto vengono erogati su specifiche tessere elettroniche che possono essere utilizzate nei pubblici esercizi, dislocati sul territorio, appositamente convenzionati con l'azienda fornitrice e di cui è possibile conoscerne i nominativi direttamente attraverso il sito web dell'azienda stessa o facendo richiesta all'Ufficio Personale.

I buoni pasto non sono cedibili a terzi, non possono essere monetizzati e non possono dare luogo ad alcuna forma di indennità sostitutiva.

Art. 2 Soggetti aventi diritto al buono pasto

Hanno diritto all'attribuzione del buono pasto i dipendenti dell'Ente, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i titolari di incarichi di Elevata Qualificazione ed il Segretario Comunale.

Il servizio sostitutivo di mensa è altresì assicurato ai dipendenti, di altri Enti, in posizione di comando presso il Comune di Fiesole.

Il personale in posizione di comando o altre forme di assegnazione temporanea che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 3, riceve i buoni pasto dall'ente ove presta servizio, salvo diverso accordo tra gli enti.

Art. 3 - Condizioni per la maturazione del buono pasto

I dipendenti maturano il diritto al buono pasto per ogni giornata nella quale prestino attività lavorativa, anche se domenicale o festiva, al mattino e siano tenuti al rientro pomeridiano, o al pomeriggio con prosecuzione nelle ore serali in presenza di tutte le seguenti condizioni:

- il dipendente deve essere in servizio effettivo;
- siano prestate nella giornata più di 7 (sette) ore complessive di lavoro;
- vi sia una interruzione del servizio non inferiore a 30 minuti (½ ora) e non superiore a 120 minuti (2 ore);
- il rientro lavorativo pomeridiano (o comunque serale) deve avere una durata di almeno 120 minuti (2 ore).

Il diritto spetta anche in caso di lavoro straordinario o per esigenze strettamente funzionali al servizio da svolgere, debitamente autorizzati, sempre che siano prestate complessivamente nella giornata più di 7 (sette) ore di lavoro.

Nel caso di corsi di formazione o di aggiornamento professionale organizzati dall'Ente o comunque autorizzati dall'Ente presso altri soggetti pubblici o privati, le ore effettive di

partecipazione alle attività formative sono considerate come servizio prestato a tutti gli effetti e, quindi, anche come orario di lavoro

Non si ha diritto al buono pasto nei giorni di trasferta/missione di durata pari o superiore ad sette ore nel caso in cui venga richiesto il rimborso della spesa del pasto sostenuto dal dipendente.

Ai fini dell'erogazione del buono pasto, i permessi sindacali, ivi inclusi quelli per l'espletamento del mandato RSU, i permessi per motivi personali, i permessi per mandato politico-amministrativo, i permessi per visita medica/prestazioni specialistiche/accertamenti diagnostici, sciopero, permessi per legge n.104/92, sono considerati come effettivo svolgimento dell'attività lavorativa.

Si ha diritto al servizio sostitutivo della mensa anche in caso di giornata di lavoro svolta in modalità agile o da remoto qualora siano effettuate le medesime ore di lavoro ordinario che il dipendente avrebbe svolto per la medesima giornata in presenza e siano rispettate le condizioni di cui al presente articolo.

Art. 4 - Personale di Elevata Qualificazione e Segretario Comunale

Il Segretario generale e i Responsabili di Dipartimento hanno titolo ad un buono pasto per ogni giornata in cui prestino servizio anche nelle ore pomeridiane o serali, secondo le disposizioni e le modalità di cui al presente regolamento. L'effettiva prestazione dell'attività lavorativa anche nelle ore pomeridiane (o serali) dovrà essere documentata dallo stesso mediante timbratura.

Art. 5 - Erogazione del buono pasto

L'erogazione dei buoni pasto ai dipendenti viene effettuata, di norma mensilmente, direttamente dall'Ufficio Personale il quale, una volta effettuati i controlli previsti in merito alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3 del presente regolamento, procederà all'ordine di caricamento di un nuovo quantitativo di buoni pasto sulla card nominativa assegnata a ciascun dipendente.

E' esclusa la possibilità di riconoscere, su base giornaliera, più di un buono pasto.

I buoni pasto sono spendibili fino alla data di scadenza stabilita dalla ditta fornitrice (verificabile da specifica procedura informatizzata)

ART. 6 - Valore nominale del buono pasto

Il valore nominale del buono pasto è fissato in Euro 7,00 a partire dal 01.01.2026.

Il valore nominale del buono pasto non costituisce reddito da lavoro dipendente fino all'importo esente previsto dalla normativa vigente; oltre tale limite, la sola differenza forma reddito imponibile ed è assoggettato alle ritenute di legge.

Art. 7 - Furto, smarrimento e deterioramento

L'intestatario della tessera elettronica, in caso di furto, smarrimento o deterioramento della stessa, dovrà dare tempestiva comunicazione all'ufficio che gestisce direttamente i rapporti con la ditta fornitrice al fine di effettuarne il relativo blocco ed ottenerne il duplicato.

ART. 8 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal vigente Regolamento si fa rinvio a quanto disciplinato in materia dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dalla normativa nazionale vigente.

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal 1 gennaio 2026